Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 17 febbraio 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO–LIBRERIA DELLO STATO–PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 17 FEBBRAIO 1962:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Cremona.

(5630)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1962, n. 34.

Ripartizione degli utili della lotteria di « Monza ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 57 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1961, registro n. 5, foglio n. 326;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria di « Monza », svoltasi a Monza il 29 giugno 1961, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1) Ente per la conservazione della gondola - Venezia	0,88 %
2) Dopolavoro dei Ministeri finanziari, per opere assistenziali - Roma	17,59 %
3) Croce Rossa Italiana - Comitato nazionale femminile - Roma	4,40 %
4) Ente nazionale per le scuole italiane di servizio sociale - Roma	0,88 %
5) Ente assistenza cancerosi - Roma	0,88 %
6) Comunità montane della Lessinia e del Baldo - Verona. Per gli asili infantili della montagna veronese	0,44 %
7) Opera Pia Ospedale della B.V. della Misericordia - Verucchio (Forlì)	0,44 %
8) Associazione « Armida Barelli » per lavoratrici - Napoli	1,31 %
9) Ente comunale di assistenza di Pretoro (Chieti). Per la colonia permanente « Madonna della Mazza »	0,44 %
10) Associazione per l'educazione della gioventù bisognosa - Rimini (Forlì)	0,88 %
11) Opera Pia Viviani - Urbino (Pesaro)	0,44 %
12) Centro di addestramento professionale - Laboratorio-Scuola San Giuseppe - Piedimonte d'Alife (Caserta)	0,44 %
13) Associazione nazionale per la difesa della gioventù - Roma	0,44 %
14) Ente morale Asili infantili del comune di Chiavenna (Sondrio)	0,44 %
15) Unione Comuni veronesi, per gli asili infantili - Verona	0,60 %
16) Ente pugliese di cultura popolare e di educazione professionale - Bari	2,64 %
17) Istituto Orsoline del Sacro Cuore - Cortina d'Ampezzo (Belluno)	1,31 %

18) Collegio « Marianum Cavanis » - Capezzano Pianore - Camaiore (Lucca) . . . 0,44 %
19) Asilo infantile parrocchia « San Michele Arcangelo » - Pergine Valdarno (Arezzo) . . . . 0,44 %
20) Associazione nazionale fra gli anziani del Ministero delle finanze - Milano . 1,76 %
21) Asilo infantile della frazione Santa Maria di Camisano Vicentino (Vicenza) . 0,44 %
22) Villaggio del fanciullo « San Francesco da Paola » - Monopoli (Bari) 0,88 %
23) Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » - Roma 0,88 %
24) Villaggio della Mercede - Centro educativo assistenziale - San Felice Circeo (Latina) . . . 0,44 %
25) Colonia permanente « Stella Maris » in frazione Siponto del comune di Manfredonia (Foggia) . . . . 0,44 %
26) Opera assistenza religiosa militari « P. Carlo Massaruti » - Roma . 0,44 %
27) Asilo infantile parrocchiale in frazione Presina del comune di Albaredo d'Adige (Verona) . . 0,44 %
28) Centro sociale di Ciciliano (Roma) 0,44 %
29) Asilo infantile parrocchiale « Vincenzo Ciardi » - Capranica Prenestina (Roma) 0,44 %
30) « Opera Beato Crispino da Viterbo » - Roma (del Cenacolo del T.O.F. dei Padri Cappuccini) . . . . 0,44 %
31) Asilo infantile e scuola materna « San Giuseppe » - Grosseto . . . . . . 0,44 %
32) Asilo infantile parrocchiale « San Pio X » - Torre Orsina frazione del comune di Terni . . . . 0,44 %
33) Ospedale « Giovanni Ceccarini » con annesso Asilo d'infanzia « Maria Ceccarini » - Riccione (Forlì) . . . . 0,44 %
34) Noviziato dei PP. Passionisti - Orbetello (Grosseto). Per opere assistenziali . 0,44 %
35) Istituto delle figlie povere di San Giuseppe Calasanzio (Suore Calasanziane) - Roma . . . . 0,44 %
36) Asilo infantile di beneficenza « Santa Luisa » - Molfetta (Bari) . . . . . . 0,88 %
37) Oratorio « Maria Ausiliatrice - Salesiane di Don Bosco » - Trieste . . . . 0,44 %
38) Asilo infantile di Vaggimal - Frazione del comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) . . . . 0,44 %
39) Asilo parrocchiale per l'infanzia « Divina Provvidenza » in frazione Tombazosana del comune di Ronco all'Adige (Verona) 0,44 %
40) Istituto orfanotrofio « San Vincenzo Martire » - San Vincenzo La Costa (Cosenza) 0,44 %
41) Istituto Sant'Antonio - Orfanotrofio femminile e asilo infantile - Trinitapoli (Foggia) . . . . 0,44 %
42) Casa della carità (Opera di soccorso infermi poveri a domicilio) - Catania . . . 0,44 %
43) Istituto « San Giuseppe » (delle Suore Mantellate serve di Maria) - Modugno (Bari) . . . . 0,44 %
44) Ente comunale di assistenza - Castellarano (Reggio nell'Emilia) . . . . . . 0,44 %
45) Fondazione colonia « Giuseppina Saragat » - Roma . . . . 0,44 %
46) Associazione mutua per pensione e assistenza « La Casalinga » - Roma . . . 0,88 %
47) Opera Benedetto XV - Genova . . 0,44 %
48) Opera per la preparazione professionale della donna - Rovereto (Trento) . . . 0,88 %
49) Asilo infantile della Parrocchia di San Mauro di Saline (Verona) . . . . . 0,44 %
50) Asilo infantile parrocchiale « Santa Anna » - Foggia . . . . 0,44 %
51) Piccola Opera della Divina Provvidenza « Don Orione » - Santuario dell'Incoronata - Foggia . . . . 0,44 %
52) Casa di riposo per vecchi inabili - Povegliano Veronese (Verona) . . . . . 0,44 %
53) Parrocchia di San Zeno - Frazione del comune di Colognola ai Colli (Verona). Per l'erigendo asilo infantile . . . . . 0,44 %
54) Asilo infantile parrocchiale in frazione Pazzon del comune di Caprino Veronese (Verona) . . . . 0,44 %
55) Opera assistenziale e ricreativa giovanile - Parrocchia « Immacolata Concezione » - Misano Adriatico (Forlì) . . . . . 0,44 %
56) Società geografica italiana - Roma 0,44 %
57) Asilo infantile « Serra Paolina ved. Marone » - Riva presso Chieri (Torino) . . 0,44 %
58) Asilo infantile parrocchiale di Montecchia di Crosara (Verona) . . . . . . 0,44 %
59) Scuola magistrale legalmente riconosciuta - Manfredonia (Foggia) . . . . 0,44 %
60) Comitato comunale pro asilo infantile - Pennabilli (Pesaro) . . . . 0,44 %
61) Scuola materna « Sacro Cuore » - Schio (Vicenza) . . . . 0,44 %
62) Asilo infantile in frazione Crosare del comune di Pressana (Verona) . . . . 0,44 %
63) Asilo infantile « Paolo Campello » - Campello sul Clitunno (Perugia) . . . . 0,44 %
64) Asilo infantile del Vandorno - Biella (Vercelli) . . . . 0,44 %
65) Asilo infantile « Gallo » - Casapinta (Vercelli) . . . . 0,44 %
66) Asilo infantile di Dorzano (Vercelli) 0,44 %
67) Asilo infantile « Santa Maria del Fiore » - Forlì . . . . 1,31 %
68) Ente opere assistenziali della Parrocchia di Sant'Antonio in Gualdo di Castrocaro (Forlì) . . . . 0,88 %
69) Asilo infantile di Biella - Barazzetto (Vercelli) . . . . 0,44 %
70) Centro sociale « G. Ferrini » annesso alla parrocchia di San Rocco di Sambuceto - San Giovanni Teatino (Chieti) . . 0,44 %
71) Asilo infantile parrocchiale in frazione Spessa del comune di Cologna Veneta (Verona) . . . . 0,44 %
72) Parrocchia di Ellera in comune di Albisola Superiore (Savona). Per l'erigendo asilo infantile . . . . 0,88 %
73) Asilo infantile « Santa Rita » - Cascia (Perugia) . . . . 0,44 %
74) Asilo infantile « G. Puntaroli » - Modigliana (Forlì) . . . . 0,88 %

75) Parrocchia di San Nicola - Lauria (Potenza). Per l'instituendo Centro di addestramento professionale . . . . 0,88 %
76) « Pro Juventute Christiana » - Verona. Per il villaggio giovanile in località San Giovanni in Loffa del comune di Sant'Anna d'Alfaedo . . . . 0,44 %
77) Orfanotrofio femminile antoniano « Tommaso-Maria Iavarone » - Casavatore - Napoli . . . . 0,44 %
78) Asilo infantile « SS. Sebastiano e Domenico » presso la Parrocchia di San Giuseppe - Bari . . . . 0,44 %
79) Scuola materna « Maria SS. Immacolata di Lourdes » - Gioia del Colle (Bari) 0,44 %
80) Scuola materna - asilo infantile « Emanuele De Deo » - Gioia del Colle (Bari) 0,44 %
81) Comitato Diocesano « Pro Infanzia » - Potenza. Per l'erigenda colonia Marina « Stella Maris » di Ginosa Marina (Taranto) 4,40 %
82) Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini - Palermo . . . . 0,88 %
83) Istituto Maria Immacolata « Boccone del Povero » - Palermo . . . . . . 0,44 %
84) Orfanotrofio Salesiano « San Filippo Neri » - Palermo . . . . 0,44 %
85) Casa della fanciulla « Divina Provvidenza » - Lercara Friddi (Palermo) . . 0,88 %
86) Orfanotrofio femminile « Regina Elena » - Cefalù (Palermo) . . . . 0,44 %
87) Villaggio del fanciullo « San Domenico Savio » - Bagheria (Palermo) . . 0,88 %
88) Orfanotrofio maschile Santa Rosalia - Monreale (Palermo) . . . . 0,44 %
89) Collegio di Maria di Bisacquino (Palermo) . . . . 0,44 %
90) Collegio di Maria SS. Annunziata - Misilmeri (Palermo) . . . . 0,44 %
91) Conferenza « San Vincenzo » presso la Parrocchia di San Giovanni Battista - Prizzi (Palermo). Per opere assistenziali . . 0,44 %
92) Scuola ortofrenica differenziale « Maria Luisa Bastianelli Ponzani » - Chiavari (Genova) . . . . 0,44 %
93) Centro immigrati Riviera - Sanremo (Imperia) . . . . 0,44 %
94) Istituto Ugolino Vivaldi - Genova 1,76 %
95) Asilo infantile « Don Giuseppe Morscio » - Isolabona (Imperia) . . . . . . 0,44 %
96) Istituto delle Suore francescane dell'Immacolata - Catania . . . . 0,44 %
97) Asilo infantile SS. Annunziata - Agira (Enna) . . . . 0,88 %
98) Asilo parrocchiale SS. Annunziata - Messina . . . . 0,88 %
99) Ospedali civili riuniti « Piemonte » e « Regina Margherita » - Messina . . . 4,40 %
100) Collegio « San Giuseppe » Giarratana (Ragusa) . . . . 0,88 %
101) Istituto SS. Redentore - Ragusa 0,44 %
102) Opera della Provvidenza « Sant'Antonio » - In frazione Sarmeola del comune di Rubano (Padova) . . . . 0,88 %
103) Istituto Eucaristico Mercedario - Caltanissetta . . . . 0,88 %
104) Orfanotrofio femminile « Rubino » - Marsala (Trapani) . . . . 0,88 %
105) Istituto delle Suore del Sacro Cuore - Palermo . . . . 0,88 %
106) Asilo infantile parrocchiale di Anzola dell'Emilia (Bologna) . . . . . . 0,88 %
107) Asilo infantile « San Benedetto » - Ienne (Roma) . . . . 0,44 %
108) Asilo infantile di Ollastra Simaxis (Cagliari) . . . . 0,44 %
109) Orfanotrofio « Lavinia Cervone » - Campagna (Salerno) . . . . 0,44 %
110) Ospizio vecchi « V. Sereni » - Mercatello di Marsciano (Perugia) . . . . . . 0,44 %
111) Istituto del Buon Pastore - Venezia 0,44 %
112) Asilo infantile comunale di Ripi (Frosinone) . . . . 0,44 %
113) Istituto San Paolino - Viareggio (Lucca) . . . . 0,44 %
114) Casa della Carità « Maria SS. Addolorata » - Scandale (Catanzaro) . . . 0,44 %
115) Casa di riposo - San Martino in Rio (Reggio nell'Emilia) . . . . 0,44 %
116) Asilo infantile di Cadoni (Nuoro) 0,44 %
117) Ospedale « G. ed A. Pugliese » - Toritto (Bari) . . . . 0,44 %
118) Asilo infantile « Mons. Olinto Fedi » - San Mauro a Signa - Signa (Firenze) . . 0,88 %
119) Asilo infantile « Santa Teresa », in frazione Sassa del comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) . . . . 0,44 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — PELLA — TRABUCCHI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 138. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1961.

Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della Giornata del Francobollo 1961.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, n. 542, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della Giornata del Francobollo 1961;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, del valore di L. 15, è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro; formato carta: mm. 40 x 24; formato stampa: mm. 37 x 21; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. La filigrana è costituita da stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio francobolli. Colore: viola-rosso e nero; tiratura: venti milioni di esemplari.

La vignetta è disposta nel senso lungo del formato e si staglia senza contorno sullo spazio bianco-carta riservato alla perforazione.

Consta di un fondo monocromo dal quale emergono sulla destra la riproduzione in chiaro del timbro detto del « Cavallino Sardo », e sulla sinistra il valore ugualmente in chiaro.

La leggenda « POSTE ITALIANE », inquadrata entro una sagoma scura, corre lungo il lato base; e l'altra « GIORNATA DEL FRANCOBOLLO », si svolge lungo il lato di sinistra e si completa in quello in alto, disegnando un angolo retto. La data « 1961 » è nell'angolo a destra in alto.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1962 e sarà ammesso al cambio purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1963.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1961

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1962
Registro n. 02 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 022. — VENTURA SIGNORETTI

(1080)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1962.

Nomina dei componenti del Collegio sindacale dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 settembre 1937, n. 2582 sull'ordinamento dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede a Venezia, in atto comprendente le provincie di Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona e Venezia;

Visto l'art. 12 dello statuto organico dell'Ente, approvato con regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068 relativo alla costituzione del Collegio dei sindaci dello Istituto;

Ritenuto che con il 31 ottobre 1961 è venuto a scadere per compiuto periodo di tempo il Collegio sindacale nominato con decreto interministeriale 17 dicembre 1960 e che pertanto occorre provvedere alla rinnovazione del Collegio stesso per il nuovo esercizio finanziario;

Ritenuta l'opportunità di riconfermare nell'incarico i sindaci uscenti;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154 e successive disposizioni, sulla ricostituzione del Ministero del tesoro e la legge 13 marzo 1958, n. 296 sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Carlo Chiozza, in servizio presso il Ministero della sanità, ed il dott. Giuseppe Mora consigliere di 1ª classe in servizio presso la Ragioneria regionale dello Stato di Venezia sono riconfermati nella nomina di sindaci dell'Istituto di cui alle premesse per l'esercizio finanziario 1° novembre 1961-31 ottobre 1962 in rappresentanza rispettivamente del Ministero della sanità e del Ministero del tesorò.

Roma, addì 10 gennaio 1962

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(1056)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Cinelli Volpe » fra dipendenti dello Esercizio Romana Gas ed affini, con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Società cooperativa di consumo « Cinelli Volpe » fra dipendenti dell'Esercizio Romana Gas ed affini, con sede in Roma, pronunciata in data 23 ottobre 1961 dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'Ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Cinelli Volpe » fra dipendenti dell'Esercizio Romana Gas ed affini, con sede in Roma, costituita in data 22 agosto 1944 per rogito Colizzi, repertorio n. 12.876, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Alfredo Bruno è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1962

Il Ministro: SULLO

(1100)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1962, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, sito in comune di Rotella (Ascoli Piceno), frazione Castel di Croce, e destinato alla costruzione di un asilo infantile, disposta dal sig. Pallotta Amedeo con atto a rogito notaio dott. Alessandro Marini di Ascoli Piceno, in data 10 ottobre 1957, rep. n. 9221/1201.

(987)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Pasquale Montenero, nato a Reggio Calabria il 24 febbraio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Roma il 14 marzo 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(719)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Madonna della Mercede »

Con decreto n. 767 del 5 febbraio 1962, la Società a r. l. S.A.M.I.R. - Società Acque Minerali Ramiola, con sede in Ramiola di Medesano (Parma), è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua medio minerale bicarbcnato-alcalino terrosa che sgorga dalla sorgente denominata Madonna della Mercede, in località Ramiola nel comune di Medesano (Parma).

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di vetro verde tipo Vichy della capacità di due litri, un litro, mezzo litro e un quarto di litro contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di cm 20 × cm. 11 per i recipienti da due litri e da un litro, di cm. 16 × cm. 9 per i recipienti da mezzo litro e cm. 13 × cm. 7 per i recipienti da un quarto di litro, stampate su fondo verde diviso da riquadri bianchi. Nel riquadro centrale si legge dall'alto in basso « anticatarrale-diuretica-antiurica (in caratteri verdi) - Acqua minerale bicarbonato alcalina - Madonna della Mercede (in caratteri neri) Fonti di (in caratteri bianchi) Ramiola (in caratteri verdi) Medesano (Parma) (in caratteri neri) ». In fondo gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nei riquadri laterali si profilano, in bianco su fondo verde, due anfore dalle quali fuoriescono zampilli di acqua; nel riquadro di sinistra è riportato in alto il risultato dell'analisi batteriologica eseguita il 18 aprile 1961 dal prof. Antonio Sanna, direttore dell'Istituto di microbiologia dell'Università di Parma, ed inferiormente le indicazioni cliniche; in fondo la frase « Addizionata di gas acido carbonico »

Nel riquadro di destra sono riportati i dati dell'analisi chimica eseguita il 18 aprile 1961 dal prof. Antonio Sanna, direttore dell'Istituto di microbiologia dell'Università di Parma, ed inferiormente le indicazioni cliniche; in fondo la frase « Addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro di destra sono riportati i dati dell'analisi chimica eseguita il 18 aprile 1961 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Milano. Trasversalmente si legge « Ottima acqua da tavola ». Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua minerale verrà addotta mediante apposita tubazione in acciaio inossidabile dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento e sarà addizionata di gas acido carbonico. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

La zona di protezione della sorgente misurerà a nord metri 75, a sud metri 73 e ad ovest metri 80, restando ad est delimitata dalla strada provinciale; detta zona di protezione sarà inclusa in una più vasta area di rispetto che misurerà a nord metri 110, a sud metri 82, ad ovest metri 160 mentre ad est verrà egualmente delimitata dalla strada provinciale. Le due zone saranno recintate con protezione metallica ed appositi canali di drenaggio verranno scavati lungo i loro confini; nella zona di protezione non sarà consentita alcuna coltivazione mentre nella zona di rispetto saranno consentite colture senza concimazione.

(1025)

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica presso la Scuola-convitto professionale per infermiere di Roma.

Con decreto n. 300.7.II.70/9.969 in data 12 gennaio 1962 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Croce Rossa Italiana viene autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica presso la propria Scuola-convitto professionale per infermiere di Roma, via Baglivi n. 16.

(967)

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica e camera operatoria presso la Scuola-convitto professionale per infermiere di Roma.

Con decreto n. 300.7.II.70/9.731 in data 12 gennaio 1962, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Croce Rossa Italiana viene autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica e camera operatoria presso la propria Scuola-convitto professionale per infermiere di Roma, via Baglivi, 16.

(966)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1518, in data 3 febbraio 1962, l'avv. Guido Carli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

(995)

Nuova inalveazione di un tratto del fiume Alabro in comune di Ferentino (Frosinone)

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961 (registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1962, al registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 227), è stata autorizzata la nuova inalveazione di un tratto del fiume Alabro, in comune di Ferentino (provincia di Frosinone), giusta corografia in scala 1:1000, facente parte integrante del decreto stesso.

(991)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1545, in data 5 febbraio 1962, l'avv. Berardino Tizzani è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia, per il quadriennio 30 dicembre 1961-30 dicembre 1965.

(993)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 16 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,92	621 —	620,95	620,99	620,95	—	621 —	620,90	620,92	621 —
$ Can.	591,35	590,80	591,60	591,85	590,75	—	591,80	590,90	590,87	591,75
Fr. Sv.	143,55	143,55	143,55	143,54	143,57	—	143,55	143,60	143,56	143,55
Kr. D.	90,21	90,20	90,22	90,19	90,25	—	90,19	90,20	90,18	90,15
Kr. N.	87,17	87,19	87,20	87,21	87,20	—	87,1875	87,15	87,17	87,15
Kr. Sv.	120,36	120,40	120,45	120,49	120,35	—	120,46	120,35	120,38	120,35
Fol.	171,51	171,52	171,54	171,51	171,55	—	171,515	171,70	171,52	171,50
Fr. B.	12,47	12,475	12,474	12,47625	12,47	—	12,475	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,72	126,73	126,735	126,735	126,70	—	126,7275	126,70	126,72	126,73
Lst	1748,10	1748,40	1748,10	1748,15	1748,50	—	1748,20	1748 —	1747,95	1748,20
Dm. occ.	155,32	155,30	155,32	155,31	155,29	—	155,31	155,35	155,30	155,30
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,03	24,03625	24 —	—	24,03375	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,79	21,80	21,73	21,79	21,80	—	21,79	21,78	21,79	21,79

Media dei titoli del 16 febbraio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	101 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,995
1 Dollaro canadese	591,825
1 Franco svizzero	143,545
1 Corona danese	90,19
1 Corona norvegese	87,199
1 Corona svedese	120,475
1 Fiorino olandese	171,512
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,731
1 Lira sterlina	1748,175
1 Marco germanico	155,31
1 Scellino austriaco	24,035
1 Escudo Port.	21,79

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1962, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 23 aprile 1959 dal sig. Granese Francesco avverso la mancata assegnazione in suo favore della rivendita di nuova istituzione in Salerno, via e piazza Poerio.

(1037)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in Bergamo, località Valtesse.

Con decreto interministeriale n. 219 del 6 giugno 1961 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno di Bergamo, località Valtesse, della superficie complessiva di circa mq. 8.200.

(1049)

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 29 ottobre 1961
registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1962
registro n. 2 Esercito, foglio n. 388

I sottonotati militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo annuo, già loro concessi con decreto rispettivamente citato:

Medaglia di bronzo

Grassi Luigi, classe 1888, distretto di Venezia, ex capitano, regio-decreto 26 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1925, registro n. 295, foglio n. 368.

Gunnella Franco, classe 1922, distretto di Roma, ex sergente maggiore, decreto luogotenenziale 25 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1945, registro n. 9, foglio n. 376.

Legros Francesco, classe 1892, distretto di Milano, ex tenente, regio decreto 21 marzo 1921, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1921, registro n. 199, foglio n. 254.

Legros Francesco, classe 1892, distretto Milano, ex tenente, regio decreto 8 aprile 1920, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1920, registro n. 169, foglio n. 66.

Morosi Aldo, classe 1921, distretto di Perugia, paracadutista, decreto luogotenenziale 7 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1945, registro n. 4, foglio n. 217.

Croce al valor militare

Grassi Luigi, classe 1888, distretto di Venezia, ex capitano, regio decreto 26 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1925, registro n. 295, foglio 358.

Soverini Carlo, classe 1919, distretto di Bologna, ex sergente, decreto presidenziale 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1950, registro n. 48, foglio n. 172.

(781)

Decreto presidenziale 15 dicembre 1960
registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1962
registro n. 2 Esercito, foglio n. 346

I sottoelencati militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo annuo, già loro concessi con decreto rispettivamente citato:

Medaglia d'argento

Bisogni Vincenzo, classe 1895, distretto di Catanzaro, ex tenente colonnello, decreto-legge 22 dicembre 1918, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1919, registro n. 117, foglio n. 154.

Lapalorcia Emilio, classe 1895, distretto di Foggia, ex tenente, decreto-legge 22 dicembre 1918, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1919, registro n. 117, foglio n. 154.

Vendemmino Salvatore, classe 1895, distretto di Sassari, soldato, decreto-legge 3 dicembre 1915, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1916, registro n. 56, foglio n. 83; con decreto-legge 14 maggio 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1925, registro n. 298, foglio n. 259, è stato rettificato il cognome da Vendemmini in Vendemmino.

Medaglia di bronzo

Gennari Giuseppe, classe 1915, distretto di Cosenza, ex sergente, regio decreto 21 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1938, registro n. 24, foglio n. 250.

Gennari Giuseppe, classe 1915, distretto di Cosenza, ex sergente, regio decreto 14 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1938, registro n. 31, foglio n. 200.

Fava Colombo, classe 1885, distretto di Lucca, ex tenente colonnello, decreto-legge 25 giugno 1916, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1916, registro n. 12, foglio n. 225.

Menegozzo Oreste, classe 1910, distretto di Udine, ex tenente, decreto presidenziale 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1950, registro n. 47, foglio n. 98.

Menegozzo Oreste, classe 1910, distretto di Udine, ex tenente, decreto presidenziale 15 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1955, registro n. 52, foglio n. 349.

Solazzo Giovanni, classe 1921, distretto di Lecce, ex sergente, decreto luogotenenziale 6 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1946, registro n. 5, foglio n. 246.

Croce al valor militare

Botta Maurizio, classe 1917, distretto di Bari, ex maresciallo, regio decreto 8 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1938, registro n. 24, foglio n. 301.

Cordato Filippo, classe 1921, distretto di Nola, soldato, regio decreto 10 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1949, registro n. 16, foglio n. 38.

Da Como Giuseppe, classe 1916, distretto di Torino, ex sergente maggiore, regio decreto 4 agosto 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1942, registro n. 39, foglio n. 80.

De Villi Emanuele, classe 1910, distretto di Bari, ex sergente maggiore, decreto presidenziale 5 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1950, registro n. 15, foglio n. 82.

Menegozzo Oreste, classe 1910, distretto di Udine, ex tenente, decreto presidenziale 22 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1950, registro n. 43, foglio n. 266.

Salerno Filippo, classe 1906, distretto di Bari, ex tenente, regio decreto 10 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1938, registro n. 10, foglio n. 35.

(778)

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 29 ottobre 1961
registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1962
registro n. 2 Esercito, foglio n. 387

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 26 febbraio 1920, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1920, registro n. 164 Guerra, foglio n. 211 - Bollettino ufficiale 1920, dispensa 21ª, pag. 1163.

Campesi Stefano, da Civitavecchia (Roma), sergente 10° reggimento d'assalto, n. 32630 di matricola. La località di nascita viene così rettificata: Olbia (già Terranova Pausania) (Sassari). Inoltre paternità e classe sono: di Salvatore, classe 1893.

Decreto 13 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1949, registro n. 1 Esercito, foglio n. 329 - Bollettino ufficiale 1949, dispensa 4ª, pag. 649.

Di Meglio Tommaso fu Francesco e di Rosa Paesler, da Barano d'Ischia (Napoli), classe 1891, maggiore medico complemento, 14ª sezione sanità. La data del fatto d'arme per cui venne concessa la medaglia di bronzo al valor militare « sul campo » viene così rettificata: da 17-20 dicembre 1943 a 17-20 dicembre 1942.

Regio decreto 17 luglio 1942, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1942, registro n. 34 Guerra, foglio n. 111 - Bollettino ufficiale 1942, dispensa 103ª, pag. 8215.

Mustari Alfredo fu Nicola e di Iannini Filomena, da San Lorenzo del Vallo (Cosenza), camicia nera 502° battaglione cc. nn. Il cognome viene così rettificato: Mustaro. Inoltre l'anno di nascita è: 1904.

Regio decreto 3 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1926, registro n. 7 Guerra, foglio n. 75 - Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22ª, pag. 1365.

Paganini Attilio, da Massa Carrara, caporal maggiore 149° reggimento fanteria, n. 1111 matricola. La località di nascita e matricola vengono così rettificate: Riccò del Golfo (La Spezia), matricola 11151. Inoltre paternità e classe sono: Giovanni, classe 1886.

Regio decreto 2 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1942, registro n. 4 Guerra, foglio n. 146 - Bollettino ufficiale 1942, dispensa 36ª, pag. 2462.

Pozza Felice fu Domenico e di Rolle Adele, da Torino, tenente 2° reggimento alpini. La concessione della Croce al valor militare conferita al predetto ufficiale per il fatto d'arme « Valle di Chabrière (Fronte Occidentale), 22 giugno 1940 » è annullata perchè per lo stesso fatto d'arme è stata conferita analoga ricompensa (regio decreto 31 ottobre 1941 - Bollettino ufficiale 1942, dispensa 17ª, pag. 1057).

Decreto presidenziale 3 maggio 1950 (307), registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1950, registro n. 18 Esercito, foglio n. 106 - Bollettino ufficiale 1950, dispensa 13ª, pag. 1668.

Sabino Francesco di Pietro e di Gatta Mariantonia, da Sennori (Sassari), classe 1913, sottotenente complemento, 128° autogruppo, 8° centro automobilistico (alla memoria). Rettifica: La medaglia d'argento al valor militare « sul campo » concessa con il succitato decreto deve intendersi a « vivente » anzichè « alla memoria ». Viene rettificata inoltre la motivazione nel modo seguente:

« Comandante di autocolonna rifornimento carburante a reparti carristi impegnati, veniva improvvisamente attaccato da autoblindo nemiche che immobilizzavano col fuoco cinque automezzi. Nella difficile situazione, ordinava ad un sottufficiale di proseguire con gli automezzi efficienti, mentre egli rimaneva sul posto per incendiare il carico di carburante degli autocarri immobilizzati. Nel generoso tentativo, effettuato sotto il violento tiro avversario, veniva catturato. — Africa settentrionale 10 febbraio 1942 ».

Regio decreto 11 settembre 1924, registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1924, registro n. 287 Guerra, foglio n. 205 - Bollettino ufficiale 1924, dispensa 45ª, pagina 2568.

Strini Ambrogio da Solignano (frazione Specchio) (Parma), soldato 20° reggimento bersaglieri (M.M.), n. 12688 matricola. Il cognome viene così rettificato: Strina. Inoltre paternità e classe sono: fu Giovanni, classe 1899.

(786)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Santa Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Santa Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 31 gennaio al 31 maggio 1962.

(1017)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Centauro », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Centauro », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 gennaio al 31 maggio 1962.

(1018)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in agro di Manfredonia (Foggia) - Rettifica.

Con decreto interministeriale 14 novembre 1961, n. 3126, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale 8 ottobre 1957, n. 1332, nel senso che la zona di terreno trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, fermi restando gli estremi catastali, è di Ha 0.20.13,5.

(1041)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Suligoj Federico;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al signor Suligoj Federico, nato a Cal di Canale (ora Jugoslavia), addì 16 aprile 1912, residente a Gorizia, via Formica, 15, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Suligoj » in « Suligoi ».

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome della moglie:

1) Perlovt Maria in Suligoj, nata a Santo Spirito della Bainsizza il 2 gennaio 1914 ed ai figli:

2) Suligoj Carlo, nato a Gorizia il 9 maggio 1940;

3) Suligoj Bruno, nato a Gorizia l'11 settembre 1941.

Gorizia, addì 19 gennaio 1962

Il prefetto: Nitri

(852)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Deputati con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle rispettive Amministrazioni non oltre il 30 giugno 1962 e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;

2) diritto internazionale, pubblico e privato;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova teorica);

5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di Cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1962

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1962
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 209. — MASSIMO

(1063)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per esami a ventitre posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo, dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del personale approvato con decreto 3 dicembre 1960 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione 28 dicembre 1961 n. 84 (16/A), del Consiglio di amministrazione di quest'Opera;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a ventitre posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo.

Art. 2.

Per l'ammissione a detto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche oppure in economia e commercio. Le predette lauree devono essere state conseguite presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposzioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex-combattenti, ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40, anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 marzo 1948, n. 1142, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azione singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e gli invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa (voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648);

n) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che siano impiegati nei ruoli organici dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Ufficio del personale - piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza delle nomine.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra altoatesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione delle azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendono far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *n*) del precedente art. 2 dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 6.

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *h*).

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'Opera.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1. - Diritto civile e commerciale;
2. - Diritto amministrativo e costituzionale;
3. - Economia politica e scienza delle finanze;
4. - Nozioni di statistica;
5. - Legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra;

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 5); la prova orale su tutto il programma.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che accedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria stessa non possono superare il decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio della competente Commissione per il personale, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, con motivato provvedimento adottato dal presidente, sarà risolto il rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, decadranno dalla nomina a norma dell'art. 6 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Roma, addì 1° febbraio 1962

Il Presidente: PASTORINO

(1028)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato agli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva degli archivi stessi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato col decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507;

Visto l'art. 173 secondo e terzo comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 secondo, quinto e ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo, col quale venne indetto un concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1961 registrato alla Corte dei conti il 16 successivo col quale venne fissato il diario delle prove scritte dell'anzidetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Archivi notarili indetto il 22 settembre 1961, è composta come segue:

Presidente:

Ebner dott. Martino, ispettore generale capo degli archivi notarili.

Componenti:

Piano prof. Vincenzo, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado;

Martini prof. Alfredo, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado;

Alpi dott. Vinicio, conservatore capo di archivi notarili;

Crescimanno dott. Alfredo, conservatore capo degli archivi notarili;

Calà prof.ssa Maria, ordinaria di lingua e letteratura tedesca negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, componente aggiunto per l'esame facoltativo di lingua tedesca.

Segretario:

Mirabella dottoressa Salvadora, primo conservatore di archivi notarili.

Roma, addì 2 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: DOMINEDO'

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1962
Registro n. 23, foglio n. 326. — BOVIO

(1079)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Bari incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per

titoli a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 3/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesca), ai sensi del punto 8 dell'avviso-programma relativo al concorso citato nelle premesse, viene nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Bari l'interprete principale Carella Antonio.

Roma, addì 30 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(1088)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Ancona incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 3/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesca), ai sensi del punto 8 dell'avviso-programma relativo al concorso citato nelle premesse, viene nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Ancona l'ispettore principale Ruggeri dott. Umberto.

Roma, addì 30 febbraio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(1089)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantadue posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 6517 del 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1961, registro n. 25, foglio n. 233, con cui è stato bandito un concorso pubblico a cinquantadue posti di ingegnere in prova del Genio civile;

Visto il decreto ministeriale 31321 del 28 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 3, foglio n. 132, con cui è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico predetto;

Considerato che i professori: Ruiz Salvatore, Marzolo Francesco e Maione Italo hanno declinato l'incarico di membri della suddetta Commissione esaminatrice e che, pertanto, debbono essere sostituiti nell'incarico di che trattasi, nominandosi in loro vece: il prof. Benini Antonio, il prof. Gaddini Bruno e il prof. Rossi Mario.

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di ingegnere in prova del Genio civile risulta così costituita:

Presidente:

Campbell dott. Eugenio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Leschiutta dott. arch. Gian Ernesto, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del Genio civile;

Benini prof. Antonio, incaricato di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti », dell'Università di Roma;

Gaddini prof. Bruno, incaricato di « Idraulica III » dell'Università di Roma.

Membri aggiunti:

Rossi prof. Mario, incaricato di lingua e letteratura tedesca dell'Università di Roma;

Chinol prof. Elio, ordinario di lingua e letteratura inglese nell'Università di Napoli.

Segretario:

Aricò dott. Natale, consigliere di 1ª classe A. C.

Roma, addì 26 gennaio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1962
Registro n. 7, foglio n. 241

(1046)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, alla dichiarazione e nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami a sei posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 11, novembre 1961, è stato pubblicato il disposto del decreto del 1° giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 5 Sanità, foglio n. 235, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del concorso per titoli ed esami a sei posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 26 settembre 1960.

(1086)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, alla dichiarazione e nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami a ventinove posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 11, novembre 1961, è stato pubblicato il disposto del decreto del 1° agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1961, registro n. 5 Sanità, foglio n. 236, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del concorso per titoli ed esami a ventinove posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto miniseriale in data 26 settembre 1960.

(1087)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di vice segretario di ragioneria indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventidue posti di vice segretario di ragioneria, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1962, avranno luogo, con inizio alle ore 8, nei giorni 11 e 12 maggio 1962 al Palazzo degli esami in Roma (via G. Induno n. 4), ove i candidati dovranno presentarsi muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(1110)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 6565 in data 12 ottobre 1961, con cui veniva costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Carate Brianza e Uniti, bandito il 1° luglio 1961;

Letta la lettera della prefettura di Milano n. 07-1274 del 19 gennaio 1962, con cui viene segnalato per la nomina a segretario della Commissione stessa il dott. Michele Attardo, consigliere di 1ª classe, in sostituzione del dott. Michele Barile trasferito in altra sede;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 226;

Decreta:

A parziale modifica del suindicato decreto n. 6565 del 12 ottobre 1961, le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Carate Brianza ed Uniti, bandito in data 1° luglio 1961, saranno svolte dal dott. Michele Attardo, consigliere di 1ª classe della prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei sensi di legge.

Milano, addì 25 gennaio 1962

Il medico provinciale: VEZZOSO

(969)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 13861 del 31 luglio 1961, con cui veniva costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1960;

Letta la lettera della prefettura di Milano n. 07-1273 del 19 gennaio 1962, con cui viene segnalato per la nomina a segretario della Commissione stessa il dott. Enio Giorgianni, direttore di sezione, in sostituzione del dott. Michele Barile, trasferito in altra sede;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 254;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del suindicato decreto n. 13861 del 31 luglio 1961, le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1960, saranno svolte dal dott. Enio Giorgianni, direttore di sezione della prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei sensi di legge.

Milano, addì 25 gennaio 1962

Il medico provinciale: VEZZOSO

(968)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il proprio decreto n. 4368 del 23 ottobre 1961, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Marsiconuovo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Marsiconuovo, è così costituita:

Presidente:

Maddalena dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Chimienti dott. Nicola, medico provinciale di Potenza;

De Ritis prof. Ferdinando, direttore dell'Istituto per le malattie infettive dell'Università di Napoli;

Tizzano prof. Antonio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Napoli;

Di Pietro dott. Modestino, ufficiale sanitario titolare del comune di Potenza.

Segretario:

D'Urso dott. Mario, consigliere di prefettura.

La predetta Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza.

Potenza, addì 2 febbraio 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(970)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1961, n. 1137 Sanità, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di sanitari condotti (ostetriche) vacanti al 30 novembre 1960;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 381;
Vista la legge 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1960, è così costituita:

Presidente:
Mollo dott. Domenico, vice prefetto;

Componenti:
Vessicchio dott. Attilio, medico provinciale;
Giudici prof. Emilio, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale di circolo di Varese;
Fana prof. Camillo, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale di circolo di Busto Arsizio;
Innocenti Armanda, ostetrica condotta di Caronno Varesino.

Segretario:
Giglio dott. Salvatore, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Varese, addì 31 gennaio 1962

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(972)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti del Prefetto di Udine n. 14444/III, del 21 marzo 1959 e n. 18580/III del 3 giugno 1959, relativi al bando di concorso a posti di sanitari condotti vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1958;
Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1958;
Viste le proposte formulate dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:
Luchini dott. Giacomo, vice prefetto.

Componenti:
Balistreri dott. Carmelo, medico provinciale;
Gherardini prof. dott. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civile di Udine;
Farello prof. dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Tolmezzo;
Zimolo dott. Armando, medico condotto di Trivignano Udinese.

Segretario:
Giacometti dott. Sergio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Udine, addì 27 gennaio 1962

Il medico provinciale: BALISTRERI

(971)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958, bandito con decreto prefettizio 90627 del 26 agosto 1959;
Visto che la condotta medica del comune di Ottati è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione del dott. Palladino Alfonso;
A parziale modifica del decreto 90627 del 28 giugno 1961;

Decreta:

Il dott. Palladino Alfonso viene assegnato alla condotta medica del comune di Ottati.

Salerno, addì 18 gennaio 1962

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(879)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.